

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2156)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1975

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775,
sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento
(RSTE) presso il Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri ha concesso agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito con la legge 30 giugno 1956, n. 775, la facoltà di chiedere l'inquadramento nelle carriere del Ministero degli affari esteri.

La grande maggioranza del personale del RSTE si è avvalsa di tale facoltà. È così che sono transitati nei ruoli del Ministero degli affari esteri complessivamente 1.011 impiegati, di cui 80 nella carriera direttiva amministrativa, 433 nella carriera dei cancellieri, 24 nella carriera degli assistenti commercia-

li, 337 nella carriera esecutiva e 137 in quelle ausiliarie.

È tuttavia rimasto nel RSTE un esiguo numero di impiegati (in tutto 77, così suddivisi: 17 nel gruppo degli assistenti, 43 nel gruppo dei coadiutori, 8 nel gruppo degli aggiunti di cancelleria e 9 nel gruppo dei subalterni) i quali, vuoi per l'anzianità ormai raggiunta, vuoi per non incorrere nell'applicazione di certe norme tra cui in particolare quella sui trasferimenti, hanno preferito rimanere nel RSTE.

Trascorsi ormai sette anni dal 18 febbraio 1967 (entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e decorrenza degli inquadramenti nei ruoli orga-

nici) e superata ormai l'applicazione della maggior parte delle norme transitorie concernenti il personale inquadrato nei ruoli, è apparso opportuno all'Amministrazione venire incontro alle esigenze da tempo manifestate dal personale predetto rimasto nel RSTE e vivamente sostenute dai sindacati di categoria, per una revisione del trattamento giuridico ed economico che estenda anche a loro una serie di miglioramenti di cui beneficiano ormai da tempo tutti gli impiegati di ruolo dello Stato, e ciò anche ai fini della parità di trattamento previdenziale.

Appare oggi incongruente, in effetti, continuare ad applicare norme meno favorevoli ad una ristretta categoria di impiegati che svolgono all'estero le stesse funzioni dei loro colleghi, mentre sono venuti a mancare i motivi che, sul piano delle esigenze del servizio e su quello dell'equità, consigliavano fino a qualche anno fa il mantenimento di un trattamento differenziato.

Si tratta, in definitiva, di consentire a questo ristretto gruppo di anziani impiegati il raggiungimento di un trattamento pensionistico pari almeno a quello dei colleghi di ruolo che si fermano alla seconda qualifica. L'attribuzione dei parametri corrispondenti a questa qualifica, del resto, per quanto concerne il gruppo degli assistenti, non costituisce una innovazione poichè i predetti già ne sono attualmente in godimento, ed è, per il gruppo dei coadiutori, la necessaria e logica conseguenza della unificazione dei due gruppi la cui divisione, d'altra parte, non trova più alcuna rispondenza nella realtà delle mansioni loro affidate.

In questo spirito è stato predisposto l'unico disegno di legge con il quale, appunto, ci si propone, da un lato, di riorganizzare, semplificandola, la strutturazione del RSTE, e dall'altro di estendere ai pochi elementi rimastivi (e che si avviano a ridursi sempre più per effetto del raggiungimento dell'età pensionabile) il trattamento giuridico ed economico del personale dei ruoli organici.

Con l'articolo 1 vengono unificati i gruppi degli « assistenti » e dei « coadiutori ». Questi, nella attuale strutturazione del ruolo, costituiscono due gruppi di concetto, con una

differenziazione che non ha più motivo logico e contrasta con le esigenze di servizio.

Con l'articolo 2 vengono chiarite le mansioni dei tre gruppi con espresso riferimento a quelle dei corrispondenti ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

Con l'articolo 3 viene esteso al personale del RSTE il trattamento economico e la relativa progressione, dei dipendenti di ruolo dello Stato.

Ai fini dell'equiparazione, la tabella 1 allegata al disegno di legge (sanando un vuoto legislativo) indica i parametri e gli anni di permanenza nella classe di stipendio relativi alle nuove qualifiche, che sono stati stabiliti in maniera che le percorrenze nell'ambito di ciascuna classe di stipendio per il personale del RSTE siano più elevate rispetto a quelle dei corrispondenti ruoli organici. Ciò per non porre il personale di cui trattasi in una posizione di privilegio rispetto ai loro colleghi transitati a suo tempo nei ruoli.

L'articolo 4 concerne il trattamento economico all'estero. Nella tabella 2 allegata al disegno di legge, che sostituisce la tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono stati fissati i nuovi importi dell'indennità base di servizio all'estero del personale del RSTE. In relazione alla riduzione dell'organico, le funzioni sono state limitate a sei livelli in luogo dei dieci attuali, di cui due per il gruppo di concetto, due per quello esecutivo e due per il gruppo ausiliario.

Per esigenze di servizio non disgiunte da motivi di equità si è ritenuto opportuno parificare il posto di primo assistente (cui possono accedere gli assistenti alla terza e quarta classe di stipendio — parametri 255 e 297 — pari alle due classi di stipendio del cancelliere principale) a quello di cancelliere principale. Il posto di assistente (cui possono accedere gli assistenti alla prima e seconda classe di stipendio — parametri 178 e 218 — pari a cancelliere alla seconda e terza classe di stipendio) è parificato a quello di cancelliere. Lo stesso criterio è stato seguito per quanto concerne il gruppo esecutivo e quello ausiliario.

Con l'articolo 5 vengono estese al personale del RSTE le disposizioni sulla durata e sul

trattamento economico per il congedo ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per il personale dei ruoli organici, nonché gli articoli 207 (trattamento economico in caso di decesso durante il servizio all'estero) e 208 (indennizzo per danni) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 6 si è voluto stabilire una clausola generale che consenta l'adeguamento automatico del trattamento economico spettante al personale del RSTE alle variazioni apportate da leggi di carattere generale al trattamento economico del personale dei ruoli organici, sia all'interno che all'estero. Appare ormai incongruente, infatti, il permanere dell'attuale sistema per il quale le norme di carattere generale per il personale dei ruoli organici non si applicano al personale del RSTE se non per espressa menzione della legge.

L'articolo 7 costituisce norma transitoria per l'inquadramento dei 77 impiegati rimasti nel RSTE nei nuovi gruppi e relativi parametri.

L'ultimo comma dell'articolo 7 dispone che al personale inquadrato venga riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di sti-

pendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di due anni. Date le permanenze previste dalla tabella 1 nelle classi di stipendio, tale limitazione fa sì che il passaggio nella classe successiva a quella di inquadramento non potrà aver luogo prima che l'impiegato abbia trascorso almeno due anni in quella in cui è stato inquadrato.

L'articolo 8 contiene alcune norme finali. Con il primo comma si fa salva, per quanto non espressamente previsto dal disegno di legge, la precedente normativa concernente il RSTE.

Con il secondo comma si prevede che all'onere finanziario si provvederà con il normale stanziamento del capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1975 e successivi. Le nuove disposizioni, infatti, avendo carattere generale e non avendo decorrenza retroattiva, non comportano spese se non nella fase di applicazione ordinaria nella quale, ovviamente, le spese stesse rientrano nei normali capitoli di bilancio di questo Ministero per il trattamento economico del personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Gruppi)

Il primo comma dell'articolo 2, della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

assistenti;
aggiunti di cancelleria;
subalterni ».

Art. 2.

(Mansioni)

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai seguenti:

« Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

Art. 3.

(Trattamento economico)

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 4.

(Indennità di servizio all'estero)

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui alla allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato è sostituito dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

I predetti impiegati occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

primo assistente se assistente alla III e IV classe di stipendio (rispettivamente parametro 255 e 297);

assistente se assistente alla I e II classe di stipendio (rispettivamente parametro 178 e 218);

primo aggiunto di cancelleria se aggiunto di cancelleria alla II e III classe di stipendio (rispettivamente parametro 183 e 213);

aggiunto di cancelleria se aggiunto di cancelleria alla I classe di stipendio (parametro 163);

primo subalterno se subalterno alla II e III classe di stipendio (rispettivamente parametro 143 e 165);

subalterno se subalterno alla I classe di stipendio (parametro 133).

Art. 5.

(Estensione di norme)

A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano, per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica citato.

In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 citato, allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Art. 6.

(Adeguamento economico)

Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purchè spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.

NORMA TRANSITORIA

Art. 7.

(Inquadramento)

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento viene inquadrato nelle nuove qualifiche di cui alla allegata tabella 1, con l'attribuzione del parametro corrispondente a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando i relativi aumenti biennali.

Il personale che al momento dell'inquadramento si trova nel parametro 257 viene inquadrato nel nuovo parametro 255. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione dell'indennità superiore.

Al personale di cui al primo comma viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di due anni.

Art. 8.

(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonchè quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni.

All'onere finanziario di cui alla presente legge si provvederà con il normale stanziamento dei capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

Parametri del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio
Assistenti	297	—
	255	5
	218	4
	178	5
Aggiunti di cancelleria	213	—
	183	5
	163	4
Subalterni	165	—
	143	7
	133	4

TABELLA 2

Indennità di servizio all'estero del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento

Funzioni	Indennità mensile lorda
Primo assistente	L. 115.000
Assistente	» 92.000
Primo aggiunto di cancelleria	» 87.000
Aggiunto di cancelleria	» 73.000
Primo subalterno	» 68.000
Subalterno	» 62.000